

di assoggettare cioè le cambiali al pagamento di un bollo dopochè le cambiali stesse fossero tornate.

Io ho veduto che all'articolo 3 si parla di bollo straordinario, o di visto per bollo; il bollo straordinario od il visto per bollo è quel bollo che si appone alle carte che si presentano dai privati; inoltre all'articolo 5 si parla del possessore di una lettera di cambio *che non ha il bollo giusta gli articoli 3 e 4.*

Dal complesso di questa disposizione impertanto rilevo che si autorizza la formazione delle lettere di cambio, tanto sulla carta bollata secondo l'articolo 3, quanto su quella di cui si parla nell'articolo 4.

Ora, io dico, è incontrastabile che quando si dice *bollo straordinario o visto per bollo*, si suppone la possibilità di spedire queste lettere di cambio in carta libera e che quindi queste lettere di cambio possano successivamente essere sottoposte al bollo.

Questo è il motivo per cui io ho creduto che dovesse la cosa essere proposta in quei termini; io poi non credo che sia necessario l'aggiungere alle parole *del primo sottoscrittore*, queste altre: *sottoscrittore dello Stato*, inquantochè, se noi aggiungiamo *sottoscrittore dello Stato*, ne viene per conseguenza che le lettere di cambio le quali debbono essere scontate, se debbono essere scontate dai negozianti in questo Stato, non saranno per avventura ammesse al diritto, quando, per esempio, la sottoscrizione non sia stata fatta in questo Stato, ma sia stata fatta all'estero e non sia soddisfatta.

**BOLMIDA.** Io ho chiesto la parola per domandare al signor relatore se gli articoli 4, 5 e 6 che ha inserti in questo progetto di legge siano già stati approvati dall'Assemblea francese, poichè, se non erro, essi furono tradotti letteralmente dal progetto presentato all'Assemblea francese, dal signor Daru, ministro del commercio, ma non vennero ancora votati. (*Rumori*) Io faccio questa domanda perchè avrei molte osservazioni da opporre a questi articoli; ma per non abusare del tempo della Camera, parrebbe che nel caso non siano realmente ancora votati dall'Assemblea francese, si potrebbe attendere il risulamento delle discussioni di quella Assemblea... (*Mormorio*) Ma dacchè il signor relatore ammise che essi non sono che la traduzione del progetto francese, io non vedo quale difficoltà vi possa essere, quando si accetta il testo di un progetto di legge, ad attendere anche di vedere quale accoglienza gli faccia il corpo legislativo al quale è originariamente proposto. Si presenti un progetto nuovo, un progetto originale, e allora io potrò comprendere anche questa suscettibilità; ma allo stato presente della questione, mi sembra affatto inopportuna; non vedo ragione di privarci di lumi che ci ponno essere di molta utilità.

**PRESIDENTE.** Osserverò all'onorevole Bolmida che la discussione che si fa nel nostro Parlamento è affatto indipendente da quella che si potrà fare nell'Assemblea francese. L'espressione del signor relatore sarà forse inesatta, ma ciò non impedisce che si debbano anche discutere questi articoli.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore.** Cette loi a été présentée à l'Assemblée nationale de France, et elle a déjà été discutée à la seconde lecture. Quel que soit le résultat qu'elle puisse avoir à la troisième lecture dans l'Assemblée nationale de France, il me semble que nous n'avons pas à nous en occuper. La Commission a adopté textuellement les articles 4, 5, 6 et 7, parce que les dispositions lui ont paru dignes d'approbation. Le Parlement est appelé à les juger. S'il les trouve acceptables, il fera bien de les admettre sans attendre la décision de l'Assemblée française. S'il ne les croit pas utiles, il doit les rejeter dès à présent.

**MAZZA.** Proporrei una modificazione all'articolo 4, la quale consisterebbe nel sostituire all'espressione: « colui che riceve dal primo sottoscrittore, » ecc., le parole: « colui che riceve dal traente nello Stato, o pel primo dall'estero. »

Il dire: *colui che riceve dal traente nello Stato*, vuol dire che ricevendo cambiali nello Stato le quali non sono ancora bollate, dovrà farvi apporre il bollo; dicendo *pel primo dall'estero*, s'intende per colui il quale deve fare pel primo l'operazione di cui parla la legge.

**PRESIDENTE.** Domanderò alla Camera se questa proposta del deputato Mazza « colui che riceve dal traente nei regni Stati, o pel primo dall'estero, deve, » ecc., sia appoggiata. (È appoggiata.)

**CHAPPERON.** Je ne crois pas qu'on puisse adopter la rédaction qui est proposée par la raison suivante: nous sommes obligés de soumettre aux timbre les effets qui nous sont présentés dans le terme de quinze jours à compter de celui de leur date. Mais si les lettres qui viennent de l'étranger restent plus de quinze jours avant d'arriver, je ne puis pas être obligé à les faire timbrer dans cet espace de temps. Si cela nous est possible, par exemple, pour une lettre de change provenant de la France, nous ne pouvons plus le faire pour un effet qui nous parviendrait de l'Angleterre ou de la Russie. Je propose conséquemment un article additionnel à cet égard.

**JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore, Messieurs,** il ne faut pas confondre les effets venant de l'étranger avec ceux qui ont pris naissance dans les États. Les premiers peuvent être soumis au timbre quelle que soit leur date et le nombre de signatures, mai seulement avant qu'ils soient acceptés ou endossés dans le royaume, tandis que les seconds doivent être timbrés avant l'expiration de quinze jours dès leur date, avant l'échéance et avant l'endossement.

La Commission n'a pas cru qu'il fût le cas de faire mention dans cette loi des effets venant de l'étranger, mais puisque cette question a été soulevée, la Commission ne refuse point de faire un article spécial qui tranche toute difficulté à cet égard.

**FARINA PAOLO.** Mi permetto di far osservare che, se si vuol rimandare, ciò può farsi, ed io non mi oppongo, ma che si può evitare eziandio ogni inconveniente, dicendo: « Dovrà entro quindici giorni dalla prima sottoscrizione ricevuta nello Stato, ed in ogni caso, » ecc. Notino bene che c'è poi anche questa clausola, « ed in ogni caso prima della sua scadenza. »

Mi pare dunque non vi possa essere pericolo che venga defraudato il tesoro, essendo colle sovraindicate espressioni compresi tutti i casi possibili.

Consequentemente, se si vuol rimandare alla Commissione, si rimandi; io non mi oppongo, ma credo, ripeto, che fin d'ora si possa procedere avanti, dicendo: « Dovrà entro quindici giorni dalla data della prima sottoscrizione avvenuta nello Stato, ed in ogni caso, » ecc.

**SELLA GREGORIO.** Rileggendo l'articolo della Commissione trovo queste altre parole: « Dovrà entro quindici giorni dalla sua data ed in ogni caso prima della sua scadenza e di ogni sua negoziazione, farvi apporre il bollo. » Ebbene, quando basta che si faccia apporre il bollo prima della scadenza o girata d'una tratta, io inclinerei a sopprimere le parole: « Quindici giorni dalla sua data, » e direi semplicemente: « Dovrà prima della sua scadenza, negoziazione o girata, farvi apporre il bollo, » ecc.

**PRESIDENTE.** La Camera deve deliberare sopra varie proposte, la prima delle quali, che è del signor Mazza, si